

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO N° 1

che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

(GU 17 del 6.10.1958, pag. 385)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio del 13 giugno 2005	L 156	3	18.6.2005
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	1	20.12.2006
► <u>M3</u>	Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	1	10.6.2013

Modificato da:

► <u>A1</u>	Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
	(adattato dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973)	L 2	1	1.1.1973
► <u>A2</u>	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <u>A3</u>	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
► <u>A4</u>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
► <u>A5</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B**REGOLAMENTO N° 1**

che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto l'articolo 217 del Trattato, ai termini del quale il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel Regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all'unanimità,

considerando che le quattro lingue in cui il Trattato è redatto sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

▼M3*Articolo 1*

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.

▼B*Articolo 2*

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

Articolo 3

I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

▼M2*Articolo 4*

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali.

Articolo 5

La *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è pubblicata nelle lingue ufficiali.

▼B*Articolo 6*

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

▼B*Articolo 7*

Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima.

Articolo 8

Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.